

DELIBERAZIONE 11 MAGGIO 2021
187/2021/R/EEL

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2017 PER LE IMPRESE CHE SERVONO MENO DI 25.000 PUNTI DI PRELIEVO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1157^a riunione del 11 maggio 2021

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- la legge 9 gennaio 1991, n.10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 3 aprile 2014, 153/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 153/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 3 aprile 2014, 154/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 154/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2014, 256/2014/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2015, 146/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 146/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo Allegato A, recante criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 (TIWACC) come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL, (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e i relativi Allegato A (di seguito: TIT) e Allegato B (di seguito: TIME), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2016, 154/2016/R/COM;

- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2018 150/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 150/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018 237/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2018, 547/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 547/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 233/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 233/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 104/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 104/2021/R/EEL);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità del 25 luglio 2016, n. 18/2016 (di seguito: determinazione DIUC 18/2016);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità del 7 giugno 2018, n. 5/2018 (di seguito: determinazione DIUC 5/2018);
- la relazione tecnica relativa alla deliberazione 654/2015/R/EEL;
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali del 10 maggio 2021, prot. 0011637 (prot. ARERA 10 maggio 2021 20514).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha emanato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016 – 2023, approvando il TIT e il TIME, recanti le disposizioni relative al primo quadriennio del periodo di regolazione 2016 – 2019, con riferimento rispettivamente al servizio di distribuzione di energia elettrica e a quello di misura dell’energia elettrica;
- il TIT e il TIME, come modificati dalla deliberazione 237/2018/R/EEL, individuano due differenti regimi di riconoscimento tariffario, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali: un regime individuale, riservato alle imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo, e un regime parametrico per le restanti imprese;
- il comma 9.3 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione, per gli anni 2016 e 2017 si applichi il regime tariffario individuale di cui al comma 8.2, lettera a), del TIT per tutte le imprese distributrici indipendentemente dal numero di punti di prelievo serviti;
- con deliberazione 150/2018/R/EEL, l’Autorità ha determinato le tariffe di riferimento definitive per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica per l’anno 2017 per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
- con deliberazione 547/2018/R/EEL, l’Autorità ha determinato le tariffe di riferimento definitive per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica per

l'anno 2017 per le imprese che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 104/2021/EEL l'Autorità ha determinato le tariffe di riferimento definitive per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2016 per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo;
- con la medesima deliberazione 104/2021/R/EEL l'Autorità ha previsto:
 - una limitazione d'ufficio delle tariffe di riferimento risultate superiori al triplo del valore medio nazionale in analogia con quanto già compiuto alle tariffe di riferimento determinate per gli anni precedenti con deliberazioni 153/2014/R/EEL, 154/2014/R/EEL e 146/2015/R/EEL;
 - per le imprese i cui parametri tariffari siano soggetti alla suddetta limitazione d'ufficio, un termine di 30 giorni dalla data di approvazione del provvedimento, per presentare eventuale istanza di rideterminazione tariffaria subordinata ad una istruttoria individuale finalizzata all'accertamento della completezza e della veridicità delle informazioni patrimoniali e fisiche rilevanti ai fini delle determinazioni tariffarie, anche mediante verifica della documentazione contabile dell'impresa;
 - per le imprese che abbiano presentato la suddetta istanza di rideterminazione tariffaria, che le tariffe di riferimento approvate per l'anno 2016 con il medesimo provvedimento, ed i conseguenti aggiornamenti previsti per l'anno tariffario 2017, siano utilizzati quali riferimenti per la quantificazione della tariffa di transizione prevista dall'articolo 6 della deliberazione 237/2018/R/EEL, salvo necessità di ricalcolo dei parametri tariffari in esito all'istruttoria conseguente all'istanza;
- delle 14 imprese i cui parametri tariffari per l'anno 2016 con delibera 104/2021/R/EEL sono stati limitati d'ufficio, 3 imprese hanno presentato istanza di rideterminazione tariffaria entro il termine previsto dalla delibera medesima.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento d'impresa a copertura dei costi per il servizio di distribuzione (incluso il servizio di commercializzazione), di cui al comma 8.1 del TIT, è necessario:
 - determinare il costo riconosciuto per ciascun esercente interessato, costituito da: (i) costi operativi e (ii) costi di capitale che ricomprendono (ii.a) remunerazione del capitale investito netto e (ii.b) ammortamenti;
 - allocare il costo riconosciuto di cui al precedente punto alle diverse tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del TIT;
 - determinare i parametri tariffari sulla base dei volumi di servizio (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica).

- ai fini del precedente elenco si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 11 del TIT e quanto riportato nella relazione tecnica allegata alla deliberazione 654/2015/R/EEL;
- gli articoli 4 e 6 del TIT definiscono gli obblighi informativi in capo alle imprese distributrici nonché i criteri di determinazione delle tariffe di riferimento in caso di informazioni mancanti ed il trattamento delle richieste di rettifica dati delle imprese;
- i criteri utilizzati per la determinazione delle suddette tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017 per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo sono analoghi a quelli già utilizzati per la determinazione delle tariffe di riferimento per le imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo come approvate con le deliberazioni 150/2018/R/EEL e 547/2018/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- l'individuazione del perimetro degli esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, in relazione ai quali deve essere determinata la tariffa di riferimento per l'anno 2017 ai sensi delle disposizioni del TIT, è effettuata sulla base delle informazioni desumibili dall'anagrafica operatori dell'Autorità;
- alla data dell'1 gennaio 2017, sono risultate attive n. 100 imprese distributrici di energia elettrica che servono meno di 25.000 punti di prelievo;
- in relazione alle imprese Società Cooperativa Elettrica Gomion (id ARERA 1533) e EUP Società Cooperativa (id ARERA 3288) sono tuttora in corso le attività di verifica, previste dalla deliberazione 233/2020/R/EEL, volte ad accertare se le predette cooperative debbano essere comprese o meno nel registro delle cooperative storiche; e che da tale verifica dipende, tra l'altro, l'applicazione della regolazione tariffaria prevista dal TIT.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante per la determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017, sono utilizzati:
 - i dati resi disponibili dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati "RAB Elettricità", relativi all'anno 2016 (ANS16);
 - le stratificazioni degli investimenti relativi al servizio di distribuzione (inclusa l'attività di commercializzazione) trasmesse alla CSEA dalle imprese ai sensi delle disposizioni della deliberazione 237/2018/R/EEL e della determina 7 giugno 2018, 5/2018 – DIEU;
- ai fini della determinazione dei parametri unitari delle tariffe di riferimento sono utilizzati i dati fisici relativi alle variabili di scala (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica), comunicati dalle imprese nell'ambito della raccolta dati "Volumi di servizio erogati - DIS", relativi all'anno 2016 (ANS16);

- qualora le imprese siano risultate inadempienti alla comunicazione dei volumi di servizio relativi all'anno 2016 utili alle determinazioni tariffarie 2017 sono stati utilizzati d'ufficio i volumi messi a disposizione delle imprese antecedentemente;
- alcune imprese distributrici registrano parametri tariffari relativi all'anno 2017 significativamente più elevati rispetto ai parametri medi di settore.

CONSIDERATO INFINE CHE:

- sulla base delle informazioni desumibili dall'anagrafica operatori dell'Autorità, il Consorzio Energetico Val Venosta - ID 22678 (di seguito: Consorzio Val Venosta) ha iniziato a svolgere l'attività di distribuzione dell'energia elettrica a partire dall'1 gennaio 2017 a seguito di una operazione di scorporo di una porzione di rete di distribuzione precedentemente gestita dall'impresa Edyna S.r.l. (ID 3255)); e che l'istruttoria relativa a tale peculiare situazione richiede ulteriori attività da parte degli uffici, che saranno condotte nel corso dei prossimi mesi.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare e pubblicare le tariffe di riferimento definitive per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1 del TIT, relative all'anno 2017, per le imprese distributrici che servono meno di 25.000 punti di prelievo riportate nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- nelle more delle verifiche previste dalla deliberazione 233/2020/R/EEL, rinviare la determinazione delle tariffe di riferimento nei confronti delle imprese Società Cooperativa Elettrica Gomion (id ARERA 1533) e EUP Società Cooperativa (id ARERA 3288);
- ai fini del dimensionamento dei parametri tariffari, utilizzare come variabili di scala i volumi di servizio (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica), comunicati dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati "Volumi di servizio erogati - DIS", a consuntivo riferiti all'anno 2016 o, nel caso non fossero disponibili, i volumi antecedentemente dichiarati dalle imprese;
- prevedere in analogia con quanto già compiuto con riferimento alle tariffe di riferimento determinate per gli anni precedenti con deliberazioni 153/2014/R/EEL, 154/2014/R/EEL e 146/2015/R/EEL e 104/2021/R/EEL:
 - una limitazione d'ufficio delle tariffe di riferimento risultate superiori al triplo del valore medio nazionale;
 - che le imprese i cui parametri tariffari sono soggetti alla suddetta limitazione d'ufficio, entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, possano presentare istanza di rideterminazione tariffaria subordinata ad una istruttoria individuale finalizzata all'accertamento della completezza e della veridicità delle informazioni patrimoniali e fisiche rilevanti ai fini delle determinazioni tariffarie, anche mediante verifica della documentazione contabile dell'impresa;

- che in caso di presentazione da parte delle imprese della suddetta istanza di rideterminazione tariffaria, le tariffe di riferimento approvate con il presente provvedimento siano utilizzate quali riferimenti per la quantificazione della tariffa di transizione prevista dall'articolo 6 della deliberazione 237/2018/R/EEL, salvo necessità di ricalcolo dei parametri tariffari in esito all'istruttoria conseguente all'istanza;
- dare disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali con riferimento alle tempistiche per la determinazione dei saldi di perequazione relativi agli anni tariffari 2016 e 2017 nei confronti delle imprese distributrici che servono meno di 25.000 punti di prelievo le cui tariffe di riferimento per i medesimi anni sono determinate ai sensi della deliberazione 104/2021/R/EEL e del presente provvedimento.

DELIBERA

1. di approvare i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017 per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1 del TIT, nei confronti delle imprese di distribuzione di energia elettrica che servono meno di 25.000 punti di prelievo, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
2. di prevedere che, le imprese i cui parametri tariffari di cui in Tabella 1 risultino limitati d'ufficio perché superiori al triplo della media nazionale, possano fare istanza, entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, per la rideterminazione tariffaria subordinata ad una istruttoria individuale finalizzata all'accertamento della completezza e della veridicità delle informazioni patrimoniali e fisiche rilevanti ai fini delle determinazioni tariffarie, anche mediante verifica della documentazione contabile dell'impresa;
3. di prevedere che la Cassa per i servizi energetici e ambientali provveda a regolare i saldi di perequazione relativi agli anni tariffari 2016 e 2017 in relazione alle tariffe di riferimento determinate con deliberazione 104/2021/R/eel e con il presente provvedimento entro il 30 settembre 2021;
4. di pubblicare il presente provvedimento e la relativa tabella allegata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini